

Edizione di martedì 28 marzo 2017

ADEMPIMENTI

Regole di trasmissione per le nuove comunicazioni Iva
di Alessandro Bonuzzi

BILANCIO

Finanziamenti infruttiferi soci e novità di bilancio
di Lucia Recchioni

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Country-by-Country Reporting: presupposti applicativi
di Gianpiero Notarangelo, Nicola Saraco

CONTENZIOSO

I criteri valutativi dell'abuso del diritto in dogana
di Angelo Ginex

ENTI NON COMMERCIALI

Spiragli per l'introduzione del voto capitario negli statuti delle SSD
di Luca Caramaschi

ADEMPIMENTI

Regole di trasmissione per le nuove comunicazioni Iva

di Alessandro Bonuzzi

Il [provvedimento AdE n. 58793](#) di ieri definisce le **regole** e i **termini** delle **nuove comunicazioni Iva**. Le previsioni riguardano la comunicazione dei **dati delle fatture emesse e ricevute** (cd. nuovo spesometro), la comunicazione delle **liquidazioni periodiche Iva** e la **trasmissione telematica su opzione** (ex D.Lgs. 127/2015).

Ma andiamo con ordine.

Relativamente alla **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, il provvedimento informa che vanno trasmessi per **ogni fattura emessa, ricevuta e registrata** (comprese le bollette doganali e le note di variazione) nel corso del periodo d'imposta, i **seguenti dati**:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Le **regole di compilazione** della comunicazione con cui sono trasmessi i dati sono contenute nell'**allegato** al provvedimento denominato "[Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – versione 1.1](#)" e devono essere adottate a decorrere dal 10 luglio 2017.

Fino ad allora, infatti, i dati possono essere trasmessi secondo le regole di compilazione riportate nell'allegato "**Specifiche tecniche dati fattura**" al [provvedimento AdE del 28.10.2016 n. 182070](#).

Il provvedimento di ieri, poi, approva il **modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva"** con le relative istruzioni, **composto** da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- il quadro VP. 2.2.

Le informazioni da trasmettere sono definite nell'allegato "[Specifiche tecniche e regole per la](#)

[compilazione della comunicazione”.](#)

Il provvedimento si occupa anche dei **termini di trasmissione**. Sul tema la novità consiste nell'**uniformità**, per il primo anno di applicazione, dei termini per l'**invio opzionale** dei dati delle fatture rispetto ai nuovi termini per lo **spesometro** stabiliti da Milleproroghe. Nella tabella seguente viene schematizzato il nuovo scenario delle scadenze per i tre adempimenti.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute	1° semestre entro il 18 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio
Comunicazione opzionale dei dati delle fatture	1° semestre entro il 18 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 18 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio

Da ultimo si evidenzia che, secondo il provvedimento, i dati acquisiti dal Fisco saranno **messi a disposizione** dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web “**Fatture e Corrispettivi**”.

Il fine è quello di consentire un **dialogo** pre-dichiarativo tra l'Agenzia e i contribuenti per i quali emergano potenziali **incoerenze** tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

BILANCIO

Finanziamenti infruttiferi soci e novità di bilancio

di Lucia Recchioni

A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015, i **debiti** devono essere valutati al **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale**.

Il riformulato **principio contabile OIC 19**, dedicato appunto ai debiti, nel soffermarsi sulla necessità di tener conto del **“fattore temporale”**, chiarisce che deve essere a tal fine confrontato il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** con il **tasso di interesse di mercato**.

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia **significativamente diverso** dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per **attualizzare i flussi finanziari futuri** derivanti dal debito: il **valore iniziale** di iscrizione del debito sarà quindi pari al **valore attuale** dei flussi finanziari futuri, al quale vanno sottratti gli eventuali **costi di transizione**.

Pertanto, con riferimento ai **debiti di natura finanziaria con scadenza oltre i 12 mesi** per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, la **differenza** tra le **disponibilità liquide ricevute** e il **valore attuale** dei flussi finanziari futuri calcolato al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli **oneri o tra i proventi finanziari** del conto economico al momento della rilevazione iniziale *“salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura”*.

Un'ipotesi nella quale può essere riconosciuta una *“diversa natura”* alla differenza tra valore nominale e valore attuale è individuata, dallo stesso principio contabile, nei **finanziamenti infragruppo**.

In un esempio proposto si chiarisce infatti che se il finanziamento è erogato da una **società controllante**, la quale agisce ai fini del **rafforzamento patrimoniale** della società controllata (come emerge dai verbali del Consiglio di Amministrazione, dalla situazione economico-finanziaria della società o dagli elementi del contratto), la **differenza positiva** tra valore nominale e valore attuale del debito è iscritta dalla controllata ad **incremento del patrimonio netto** (e non tra i proventi finanziari del conto economico).

Nell'esempio proposto dal principio contabile OIC 19 sono successivamente esposte le **scritture contabili** da redigere, dalle quali emerge che gli importi imputati ad **incremento del patrimonio netto** **non sono successivamente stornati**, nemmeno in seguito alla **restituzione del finanziamento**.

Sebbene l'esempio proposto dal principio contabile, e appena richiamato, sia dedicato ai **finanziamenti infragruppo**, non sembra potersi escludere la sua applicabilità anche ai finanziamenti effettuati dai **soci persone fisiche**, in applicazione del generale **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**.

Ipotizziamo, quindi, che una società abbia ricevuto la somma di 1.000 euro a titolo di **finanziamento infruttifero**, e che

- il **tasso di interesse di mercato** sia pari al 5%;
- la **restituzione** del finanziamento sia prevista per il 31.12.2019.

In mancanza di chiarimenti ufficiali dell'OIC in tema di **finanziamenti infruttiferi soci**, e considerato tutto quanto sopra esposto, può ritenersi che la società debba in primo luogo calcolare il **valore attuale dei flussi finanziari futuri**, utilizzando il **tasso di interesse di mercato**: il valore attuale sarà quindi pari ad euro 822,70.

La differenza tra 822,70 € e 1.000 € dovrà essere iscritta ad **incremento del patrimonio netto**.

Banca x c/c	a Diversi	1.000
	Debiti vs/soci per fin. infruttiferi	822,70
	Patrimonio netto	177,30

Si ritiene, poi, che al **31.12.2016** la società dovrà rilevare gli **interessi passivi al tasso di interesse effettivo**, che coinciderà con il **tasso di interesse di mercato in mancanza di costi di transazione**: si ricorda infatti, a tal proposito, che “i costi di transazione.... e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito”.

Interessi passivi	a Debiti vs/soci per fin. infruttiferi	41,14	41,14
-------------------	--	-------	-------

Tutto quanto sopra premesso, si precisa tuttavia che, in applicazione del **principio di rilevanza**, non è necessario ricorrere al criterio del costo ammortizzato e all'attualizzazione se il debito ha **durata inferiore a 12 mesi** (indipendentemente da eventuali rinnovi). Ciò comporta, però, la necessità di fornire, in **nota integrativa**, apposita **informativa**.

Allo stesso modo, le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e le **micro-imprese** possono valutare i debiti al loro **valore nominale**, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, e, soprattutto, senza dover ricorrere all'attualizzazione.

Non è invece più previsto (**in nessun caso**) lo **scorporo degli interessi impliciti**, peraltro in passato riservato ai soli **debiti commerciali** con scadenza **oltre i 12 mesi, non produttivi di interessi** oppure produttivi di interessi passivi irragionevolmente bassi.

Le società che redigono il **bilancio abbreviato**, inoltre, non sono tenute ad indicare, in **nota integrativa**, i **finanziamenti effettuati dai soci alla società**, ripartiti per **scadenze** e con la separata indicazione di quelli con **clausola di postergazione** rispetto agli altri creditori.

Master di specializzazione
**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016** ►►

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Country-by-Country Reporting: presupposti applicativi

di Gianpiero Notarangelo, Nicola Saraco

Lo scorso 8 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.M. 23.2.2017](#) contenente la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione annuale Paese per Paese per le imprese multinazionali (cd. **Country-by-Country Reporting**), in attuazione dei [commi 145](#) e [146](#) della legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015).

A tal proposito, si ricorda che la **Direttiva 2016/881/UE** del 25 maggio 2016 ha rafforzato, a livello comunitario, la cooperazione amministrativa tra i Paesi membri in ambito fiscale, introducendo uno **scambio automatico di informazioni** volto ad attuare il più vasto programma di contenimento dei fenomeni di erosione della base imponibile derivante dall'attività dei gruppi multinazionali, soprattutto per quel che attiene i **prezzi di trasferimento**.

Ebbene, attraverso la citata legge di Stabilità per il 2016, il Legislatore ha introdotto l'obbligo, per le società controllanti residenti in Italia di **gruppi multinazionali**, di predisporre e presentare annualmente una **rendicontazione Paese per Paese** che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, demandando ad un successivo decreto ministeriale il compito di dettare le relative disposizioni attuative.

In ragione di quanto premesso, a seguito dell'emanazione del [D.M. 23.2.2017](#), sono state introdotte le necessarie regole operative per l'assolvimento dell'adempimento in commento, ossia: le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la **trasmissione telematica** della predetta rendicontazione all'Agenzia delle Entrate.

Focalizzando innanzitutto la nostra attenzione sull'ambito applicativo del nuovo obbligo, occorre preliminarmente precisare che il citato D.M., all'articolo 1, definisce come "**gruppo di imprese multinazionali**" o "**gruppo multinazionale**" qualsiasi gruppo con due o più imprese aventi la residenza fiscale in giurisdizioni diverse. In aggiunta, nel fornire la definizione di "**gruppo di imprese multinazionali escluso**" il Legislatore ha ristretto l'ambito soggettivo, precisando che sono obbligati alla reportistica in commento soltanto i gruppi di imprese con un **ammontare di ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato non inferiore a 750 milioni di euro**, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello oggetto di rendicontazione.

Sono, invece, "**entità appartenenti al gruppo**" le imprese incluse nel **bilancio consolidato del gruppo**, le imprese escluse dal bilancio consolidato unicamente a causa delle dimensioni o in base al principio di rilevanza, nonché le **stabili organizzazioni** di "entità appartenenti al

gruppo”.

Una volta definito cosa s'intende per “gruppi multinazionali”, il decreto in commento, all'articolo 2, individua i soggetti obbligati a presentare la **rendicontazione** Paese per Paese all'Agenzia delle Entrate. Anzitutto, viene precisato che ciascuna entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale **residente nel territorio dello Stato** dovrà presentare la rendicontazione in oggetto. Peraltro, qualora la controllante capogruppo non risulti essere residente fiscalmente in Italia ai sensi dell'[articolo 73, Tuir](#), potrebbe essere obbligata alla rendicontazione Paese per Paese una “**entità appartenente al gruppo**” multinazionale (così come definita all'articolo 1, n. 5) nel caso in cui quest'ultima risulti residente fiscalmente in Italia (ex [articolo 73, Tuir](#)) e si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la **controllante capogruppo non è obbligata**, nel suo Paese di residenza fiscale, a presentare la citata rendicontazione;
- la controllante capogruppo è residente fiscalmente in uno Stato che, alla data di scadenza dell'invio della rendicontazione, non ha in vigore con l'Italia un **accordo per lo scambio automatico delle informazioni fiscali**;
- la controllante capogruppo è residente fiscalmente in uno **Stato** che è **inadempiente** ad un eventuale accordo di **scambio automatico** di informazioni fiscali.

Resti bene inteso che l'obbligo di rendicontazione Paese per Paese dovrebbe risultare in capo alla controllante capogruppo residente nel territorio dello Stato purché quest'ultima non sia a sua volta **controllata** da “**soggetti diversi dalle persone fisiche**” (cfr. [articolo 1, comma 145, L. 208/2015](#)).

Ricapitolando, in linea di massima, il cd. *Country-by-Country Reporting* è obbligatorio per le società controllanti residenti in Italia per le quali, ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e del D.Lgs. 38/2005, è prevista la redazione del **bilancio consolidato** ed a condizione che i **ricavi complessivi** risultanti da detto bilancio **non siano inferiori a 750 milioni di euro**, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello oggetto di rendicontazione.

Per completezza, giova ricordare che le **società obbligate** alla redazione del **bilancio consolidato** sono esclusivamente le **società di capitali**, gli **enti pubblici**, le **società cooperative** e le **mutue assicuratrici**. Sarebbero, dunque, esclusi da tale obbligo, a mero titolo esemplificativo, le società di persone, i *trust* e gli enti non profit.

Anche se di primo acchito sembrerebbe che l'ambito e le modalità applicative dell'esordiente adempimento non presentino alcuna criticità interpretativa, va, invece, evidenziato che sono **numerose** le **incertezze** da sciogliere, meritevoli di un risolutivo intervento chiarificatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, tra i principali punti da affrontare e dirimere, si rileva come, da una prima interpretazione letterale della norma, pare che una società di capitali fiscalmente residente in Italia e con obbligo di consolidamento di un gruppo multinazionale sia tenuta alla

rendicontazione solo nell'ipotesi in cui essa sia **controllata da persone fisiche**. Ne deriverebbe, pertanto, che non dovrebbero sussistere obblighi in tal senso nel caso in cui essa fosse controllata, ad esempio, da una **società di persone**, da un **trust** o da un **fondo d'investimento**.

Da ultimo, un altro rilevante tema da non trascurare è legato alle modalità di calcolo dei **ricavi consolidati**. Non risulta, infatti, chiaro se l'ammontare di ricavi consolidati non inferiore a 750 milioni di euro debba considerarsi per **singola giurisdizione** di appartenenza, sia nell'ipotesi in cui l'adempimento venga assolto da una controllante residente in Italia, sia quando l'adempimento debba essere assolto dalla controllata residente in Italia.

Seminario di specializzazione

IL TRANSFER PRICING E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

I criteri valutativi dell'abuso del diritto in dogana

di Angelo Ginex

In applicazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con [sentenza del 14 aprile 2016, causa C-131/14](#), Cervati e Malvi, **compete in ogni caso al giudice nazionale verificare, in concreto, se il meccanismo** mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo Stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell'Unione europea e poi la rivenda all'importatore tradizionale, **violi in via astratta di principio il diritto dell'Unione europea**. È questo l'interessantissimo principio sancito dalla [Corte di Cassazione, con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2067](#), in tema di **abuso del diritto** in ambito doganale.

La vicenda trae origine dalla notifica di un **avviso di revisione di accertamento**, inerente una bolletta di importazione relativa all'acquisto di alcune partite di aglio originario dell'Argentina da parte di una società, che aveva usufruito del **trattamento daziario ridotto** nell'ambito di un contingente comunitario.

La competente Agenzia delle Dogane contestava alla predetta società di aver **aggirato il contingentamento** dell'aglio imposto dalla disciplina dell'Unione europea e di aver **evaso i diritti doganali e l'Iva**, avvalendosi della **intermediazione di società di comodo** per importare i prodotti in modo da usufruire dell'**agevolazione tariffaria**, di cui altrimenti non avrebbe potuto godere.

La società contribuente **impugnava** l'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che **accoglieva il ricorso**. L'Agenzia delle Dogane proponeva **ricorso in appello** dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che **riformava la sentenza di primo grado**, ritenendo **provata per presunzioni l'esistenza di contratti in frode alla legge**, mediante i quali l'importatore tradizionale aveva beneficiato di un **dazio agevolato**. Pertanto, la società contribuente proponeva **ricorso per cassazione**.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, dopo aver ripercorso i **principi fondamentali** sanciti dalla [Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 14 aprile 2016, causa C-131/14](#), Cervati e Malvi, hanno affermato *tout court* che **compete in ogni caso al giudice nazionale verificare, in concreto, se il meccanismo** mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo Stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la

merce nel mercato dell'Unione europea e poi la rivenda all'importatore tradizionale, **violi in via astratta di principio il diritto dell'Unione europea**.

A tal fine, i **criteri valutati che**, alla luce della giurisprudenza unionale e della pronuncia in rassegna, **il giudice nazionale è tenuto a seguire in materia di abuso del diritto in ambito doganale** sono i seguenti:

- sotto un **profilo oggettivo**, il giudice dovrebbe accertare che il suddetto meccanismo non comporti un'**influenza indebita** di un operatore sul mercato, le domande di titoli siano connesse ad un'**attività commerciale effettiva** e non meramente apparente, ogni fase del meccanismo si svolga a fronte di un **prezzo corrispondente al prezzo di mercato** e l'importazione a dazio agevolato venga effettuata mediante **titoli legalmente ottenuti** dal loro intestatario;
- sotto un **profilo soggettivo**, il giudice dovrebbe accertare invece che l'importazione sia stata finalizzata a conferire un **vantaggio indebito** al secondo acquirente e le operazioni siano **prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale** per l'importatore e gli altri operatori intervenuti nel meccanismo.

Da ciò è derivato l'**accoglimento**, per quanto di ragione, del **ricorso per Cassazione** proposto dalla società contribuente e la **cassazione** della sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

OneDay Master

IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Spiragli per l'introduzione del voto capitario negli statuti delle SSD

di Luca Caramaschi

Con la [circolare 21/E/2003](#) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in forza dell'[articolo 90, comma 1, della L. 289/2002](#), secondo cui le disposizioni della L. 398/1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle quelle costituite in **società di capitali** senza fine di lucro, può trovare applicazione nei confronti delle **società** sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell'[articolo 148, comma 3, del Tuir](#).

Per poter beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare nel proprio **statuto** le clausole previste dal comma 18 dell'articolo 90 con quelle previste dal [comma 8 dello stesso articolo 148 del Tuir](#).

Tra queste, tuttavia, ve ne sono alcune che presentano delicati profili di compatibilità con alcuni principi di diritto societario che necessariamente debbono andare a regolare le società sportive dilettantistiche e cioè società di capitali la cui disciplina è contenuta nel libro V del codice civile. In particolare andiamo a considerare il cosiddetto principio del **voto singolo** di cui all'[articolo 2532, comma 2, del codice civile](#) (ad oggi [articolo 2538, comma 2, cod. civ.](#)) richiamato dalla [lettera e\) del comma 8 del citato articolo 148 del Tuir](#).

L'inserimento di detta **clausola** negli statuti delle SSD trova spesso **ostacoli** insormontabili in sede di controllo notarile di legalità ai fini della relativa iscrizione nel Registro imprese e ciò proprio in virtù di un possibile contrasto delle stesse con le regole civilistiche che governano tali soggetti. Andiamo quindi di seguito a svolgere alcune considerazioni critiche, anche alla luce della recente apertura giunta nel corso del 2014 da parte del Consiglio del Notariato di Milano.

Il voto singolo (o per teste)

Il **voto** cosiddetto "**capitario**" non rappresenta un problema se il tipo sociale prescelto è quello della cooperativa e ciò in quanto l'[articolo 2538, secondo comma, del codice civile](#) prevede che nelle cooperative ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Più problematica è invece la questione in tema di Spa e Srl.

Partendo dalle prime, occorre richiamare l'[articolo 2351 del codice civile](#) che disciplina il

diritto di voto nelle Spa.

Tale norma, dopo aver previsto la regola in base alla quale ogni azione dà diritto ad un voto, prevede una serie di eccezioni e modulazioni che statutariamente possono essere inserite fino alla totale privazione del diritto di voto. In particolare, dall'analisi del secondo e del terzo comma del citato articolo, si comprende come il Legislatore abbia voluto concedere all'autonomia privata la possibilità di modulare il **diritto di voto** con una certa libertà all'interno di una "forbice" costituita dalle azioni a voto pieno, da un lato, e da quelle totalmente prive di voto, dall'altro.

Prima della riforma del diritto societario, il principale argomento contrario all'ammissibilità del **voto singolo** era costituito dalla sua incompatibilità con la causa lucrativa che, non a caso, nelle società sportive non esiste: in sostanza, con il principio "una testa un voto" si determina una totale **egualianza** tra i soci nel senso che la partecipazione non costituisce più una misura del potere di voto e diventa irrilevante ai fini dell'attribuzione del numero di voti. Si passa, cioè, dal criterio dell'entità della partecipazione azionaria a quello della qualità di socio.

La critica relativa alla **presunta incompatibilità** del voto singolo con lo scopo lucrativo non è stata superata con la riforma del diritto societario e, comunque, non avendo le società sportive dilettantistiche scopo di lucro, si potrebbe affermare che non riguarda queste società. Piuttosto, l'attuale formulazione dell'[articolo 2351 cod. civ.](#) e, come detto, le variegate scelte statutarie che esso concede, potrebbero portare ad ammettere il voto singolo sulla base della considerazione che esso altro non è che l'estremizzazione ad unità del voto a scalare ed è un sistema di voto assolutamente contenuto nella predetta "forbice".

Va segnalato, peraltro, come tale soluzione non sia assolutamente **pacifica** né in dottrina né in giurisprudenza: il Notariato della Campania, ad esempio, con la massima n. 18 dettata in materia di società consortili, precisa che l'adozione del **voto "capitario"** in una Srl o Spa "porterebbe allo snaturamento" di tali tipologie "creando un ibrido contrattuale non ammissibile alla luce della normativa imperativa contenuta nell'[articolo 2249 cod. civ.](#)".

Parrebbe, quindi, quantomeno opportuno che, nell'impossibilità di introdurre nello **statuto** di una SSD la clausola del voto per teste per il rifiuto del notaio rogante, l'Amministrazione finanziaria precisasse in modo chiaro se tale fatto risulti impedimento della fruizione delle **agevolazioni** di cui al comma 3 dell'[articolo 148 del Tuir](#) o, al contrario, se tale requisito, proprio in virtù delle specificità di tale soggetto giuridico, non debba essere preso in considerazione ai fini della predisposizione dello statuto. Si osserva, infine, come in assenza di istruzioni definitive, una possibile **soluzione** potrebbe essere quella di prevedere una medesima quota di partecipazione al capitale in capo a ciascun socio (ad esempio, due soci al 50 per cento, o cinque soci al 20 per cento), consapevoli, tuttavia, che una tale soluzione non può ritenersi **risolutiva** della questione.

Ancora diverso è il discorso relativo alle Srl, ancorché valgono in parte le medesime considerazioni svolte per le Spa. A sostegno della tesi dell'ammissibilità di una siffatta

clausola, va detto che la riforma del diritto societario ha notevolmente liberalizzato tale tipo sociale, consentendo ai soci di conformarlo alle proprie esigenze fino al punto di avvicinarlo ad una società di persone. Ed il **voto per teste** altro non è che la massima espressione della rilevanza della persona, elemento tipologico caratterizzante le società di persone. Si è detto, inoltre, che l'[articolo 2479-bis, comma 3, del codice civile](#), nel prevedere i *quorum* assembleari fa salvo il patto contrario è cioè la derogabilità in *maius* ed in *minus*, fino a prevedere un semplice voto per teste. In tale scenario favorevole, tuttavia, un **ostacolo** difficilmente superabile sembra rappresentato dal contenuto dell'[articolo 2479, quinto comma, del codice civile](#) che, senza fare salva alcuna diversa disposizione statutaria, afferma chiaramente che “*Il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione*”.

La posizione del notariato milanese

Con la **Massima n. 138 del 13 maggio 2014** il **Consiglio del Notariato di Milano** pare offrire un “assist” alla soluzione del problema. Nel documento, infatti, si afferma che le disposizioni normative in tema di diritto di voto nelle Srl potrebbero indurre a ritenere, ad una prima lettura, che viga un **principio inderogabile** di spettanza proporzionale del diritto di voto a tutti i soci per tutte le decisioni di loro competenza. Da un lato, l'[articolo 2479, comma 5, cod. civ.](#), afferma che “*ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione*”, senza fare espressamente salva una diversa disposizione dell’atto costitutivo. Dall’altro lato, l’articolo 2468 cod. civ., dopo aver sancito in via generale lo stesso principio di proporzionalità dei diritti dei soci (“*salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta*”), ne contempla una **deroga** stabilendo che “*resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili*”. L'affermazione della regola della **proporzionalità** del diritto di voto e la mancanza di una norma che espressamente ne consente la deroga hanno condotto una parte dei primi commentatori a sostenerne l’inderogabilità.

Siffatta interpretazione, tuttavia, secondo il notariato milanese, non appare convincente e non ha del resto convinto la dottrina più attenta che ha approfonditamente esaminato la questione negli anni successivi alla riforma del 2003. Numerose argomentazioni inducono quindi a sostenere che il principio dettato dall'[articolo 2479, comma 5, cod. civ.](#), costituisca in vero una regola dispositiva, al pari della corrispondente norma dettata in tema di Spa, là dove l'[articolo 2351, comma 1, cod. civ.](#), dispone che “**ogni azione attribuisce il diritto di voto**”.

La massima, infine, affronta espressamente la questione delle **modalità** e delle regole riguardanti l’introduzione e la soppressione delle **clausole** che derogano alla proporzionalità del diritto di voto di cui all'[articolo 2479, comma 5, cod. civ.](#). In sede di costituzione, ovviamente, non si pone problema alcuno. Successivamente ad essa, sarà necessario il **consenso unanime** per l’introduzione, modifica e soppressione di tutte le clausole che danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'[articolo 2468, comma 3, cod. civ.](#), mentre sarà in linea di principio sufficiente la maggioranza richiesta dalla legge e/o dallo statuto per le

clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci.

Posto che ad oggi, nonostante la posizione di estrema **apertura** assunta dal notariato milanese, sono ancora presenti “resistenze” alla introduzione della **clausola** in commento da parte di taluni notai roganti, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate intervenga per chiarire quali sono i confini dell’**agevolazione** prevista dal comma 3 dell’articolo 148 del Tuir in assenza del requisito statutario contemplato dalla lettera e) del successivo comma 8.

